

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CORTELLONI, BETTAMIO, AZZOLLINI, MELUZZI, SCHIFANI, LAURIA Baldassare, CORSI ZEFFIRELLI, NOVI, DE ANNA, PIANETTA, BALDINI, VERTONE, MANFREDI, PERA, TERRACINI, MUNDI, TOMASSINI, GRECO, ASCIUTTI, PASTORE, VEGAS, SCOPELLITI, DI BENEDETTO e MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Modifica dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

ONOREVOLI SENATORI. - È sotto gli occhi di tutti la paralisi del sistema giudiziario civile, che ha portato più volte il nostro Paese a ricoprire la qualità processuale di convenuto avanti la Corte di giustizia europea per i danni causati dalla lungaggine processuale.

I dati statistici hanno rivelato che un'alta percentuale (40-50 per cento) delle cause pendenti avanti i tribunali civili è rappresentata da quelle aventi quale *petitum* il risarcimento del danno da incidente stradale.

Sotto il profilo concreto detto fenomeno è volto esclusivamente a pregiudicare il danneggiato, il quale viene ad assistere alla soddisfazione della di lui pretesa creditoria di natura risarcitoria solo a distanza di svariati anni dalla verifica dell'evento (7-10 anni).

Ciò anche allorché già dai documenti offerti in comunicazione nell'atto introdotto del giudizio emergano gravi elementi di responsabilità in capo al conducente.

Il legislatore, consapevole della necessità di individuare una soluzione alla quaestio, ha istituito la figura del giudice di pace, dettando regole volte a garantire un processo celere e di pronta soluzione.

Il problema rimane però a tutt'oggi irrisolto, in modo particolare, per tutte quelle ipotesi di sinistro stradale che, secondo le regole della competenza per valore, sono rimesse alla giurisdizione del magistrato togato.

Ciò considerando altresì la natura dilatoria dei termini indicati in seno alle norme processuali oggi in vigore.

Al fine di superare quella aberrante prassi fatta propria da non poche compagnie di assicurazione, concretizzatasi nella formulazione di offerte risarcitorie inique ed inadeguate, nella consapevolezza che la mancata accettazione ad opera del soggetto leso

avrebbe apportato allo stesso un ulteriore pregiudizio dato dalla lungaggine processuale, il legislatore, già dal 1969, onde sollecitare le stesse a soddisfare le obbligazioni risarcitorie, ha provveduto alla codificazione dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Detta previsione normativa, positivizzata quale deterrente alle liti, di fatto è stata abrogata dalla stessa magistratura, che, dovendo procedere ad una attenta disamina della fattispecie onde liquidare i quattro quinti del presumibile *quantum* liquidabile in sentenza, ha spesso preferito pronunciare provvedimenti di rigetto, motivati brevemente con la locuzione «mancanza di prova dello stato di bisogno».

La necessità di superare detto *impasse* e l'esigenza di garantire al danneggiato una effettiva tutela risarcitoria determinano a rivedere la norma di cui all'articolo 24 della legge n. 990 del 1969, individuando una formulazione tale che conferisca al giudice la piena dignità giurisdizionale di giudicare secondo giustizia nel caso concreto, ma che nel contempo lo obblighi a farlo in modo preciso e categorico.

In questa ottica si è giunti ad ancorare la provvisoria esecutiva non più a quello stato di bisogno di impossibile piena dimostrazione, bensì all'accertamento sommario, nel caso concreto, di gravi elementi di responsabilità in capo al soggetto che, con la sua condotta, ha determinato la causazione dell'evento di danno.

Una provvisoria così liquidata è volta ad attuare la massima garanzia di giustizia tanto per l'attore, quanto per i convenuti: il giudice infatti dovrà sì provvedervi, ma nell'ambito degli schemi classici del processo civile, ossia dopo aver perpetrato l'esame di atti e documenti prodotti dalle parti, nonché successivamente alla disamina delle

risultanze di cui agli elaborati peritali offerti in comunicazione tanto dal soggetto leso, quanto dalla compagnia obbligata.

La soluzione normativa di cui al presente disegno attribuendo alle compagnie di assicurazioni la consapevolezza che, laddove già documentalmente risultano sussistere gravi elementi di responsabilità a carico del loro assicurato, il giudice provvederà ad una parziale liquidazione del danno anche nelle more della decisione di merito, integra strumento idoneo a far sì che le stesse formulino offerte risarcitorie congrue, venendo conseguentemente a ridursi le ipotesi di ricorso all'autorità giudiziaria, nonchè a

realizzarsi una tutela effettiva per il soggetto leso.

L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che, pur ispirandosi al principio di separazione tra processo civile e penale, ha conservato ipotesi di sospensione del primo pendente il secondo, ha reso necessario, nel presente disegno di legge, il richiamo all'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

Ciò al fine di garantire il diritto alla provvisoria esecutiva al danneggiato che eserciti l'azione in sede civile successivamente alla costituzione di parte civile o solo a seguito dell'emanazione di sentenza penale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 14, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il giudice, in qualunque stato e grado del giudizio, su istanza degli aventi diritto, quando da un sommario accertamento dei fatti risultino sufficienti elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva concede agli istanti, a carico solidale dell'assicuratore, del responsabile e degli altri obbligati, la provvisoria esecutiva non inferiore ai quattro quinti della presumibile entità del totale risarcimento che verrà liquidato in sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale, al pretore o al giudice di pace, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, primo comma, del codice di procedura civile.

2. L'istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

3. L'ordinanza può essere revocata con la decisione del merito».